

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/664 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 aprile 2016**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2016

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Stephen QUEST  
Direttore generale della fiscalità e unione doganale*

---

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio portatile a batteria per la registrazione di filmati, con dimensioni di circa 10 × 5 × 2 cm, del peso di circa 120 g, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lente,</li> <li>— schermo LCD con diagonale di circa 5 cm (2 pollici),</li> <li>— microfono,</li> <li>— altoparlante,</li> <li>— processore,</li> <li>— batteria interna agli ioni di litio,</li> <li>— memoria interna di capacità fino a 8 GB,</li> <li>— connettore USB integrato estraibile,</li> <li>— uscita HDMI,</li> <li>— sensore di immagini CMOS integrato.</li> </ul> <p>L'apparecchio dispone di una funzione di zoom digitale in 2 fasi. Può registrare filmati con una risoluzione di 1 280 × 720 pixel a 30 fotogrammi al secondo per un massimo di 2 ore. Non è in grado di catturare immagini statiche.</p> <p>I filmati registrati dall'apparecchio possono essere trasferiti a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (ADP) mediante l'interfaccia USB integrata o a un televisore mediante un cavo micro HDMI.</p> <p>Alla presentazione i file video possono inoltre essere trasferiti da una macchina ADP all'apparecchio tramite l'interfaccia USB integrata. L'apparecchio può essere anche usato come dispositivo di archiviazione amovibile.</p>	8525 80 99	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 99.</p> <p>Poiché l'apparecchio può solamente registrare filmati, è esclusa la classificazione come fotocamera digitale nel codice NC 8525 80 30. Il fatto che l'apparecchio non disponga di una funzione di zoom ottico non ne impedisce la classificazione come videocamera digitale (cfr. causa C — 178/14, <i>Vario Tek</i>, ECLI:EU:C:2015:152, punti 17-29). Considerate le sue caratteristiche oggettive, l'apparecchio è una videocamera digitale.</p> <p>I file video possono essere trasferiti e conservati da una macchina ADP all'apparecchio, che può eseguire questa funzione in modo autonomo senza modifica alcuna. Pertanto l'apparecchio è considerato in grado di registrare file video da fonti diverse dalla telecamera incorporata. (cfr. causa C — 178/14, <i>Vario Tek</i>, ECLI:EU:C:2015:152, punti 30-39).</p> <p>Si esclude pertanto la classificazione nel codice NC 8525 80 91 come videocamera digitale che permette unicamente la registrazione del suono o delle immagini registrate dalla telecamera.</p> <p>L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8525 80 99 fra le altre videocamere digitali.</p>